

APPROFONDIMENTO DEL 18/04/2017

## BONUS SUD E DE MINIMIS

### Le FAQ di Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Dopo quasi un mese dalla circolare INPS n. 41/16 che ha sbloccato l'operatività del Bonus Sud per l'assunzione di disoccupati, è già necessario fare il punto su alcuni aspetti controversi della normativa. Il rischio anche questa volta è quello di aver creato uno strumento che, al momento della verifica da parte dell'INPS, mostri tutte le sue crepe con conseguenti danni economici per le aziende che pensavano di alleviare il costo del lavoro.

È ancora recente, peraltro, l'eco del monitoraggio effettuato sull'utilizzo dello sgravio triennale del 2015, dove è emerso che su oltre 600 mila imprese che hanno fatto ricorso agli sgravi, ben 28.591 hanno assunto persone che nei sei mesi precedenti avevano avuto contratti a tempo indeterminato con altri datori di lavoro. E ora si vedranno richiedere i contributi non pagati (totale: 148,2 milioni), con l'aggiunta della sanzione che l'INPS quantifica come omissione, proprio in virtù della riconosciuta buona fede delle aziende che sono incorse, loro malgrado, in un errore. Come sia stato possibile che migliaia di aziende si siano sbagliate è noto: la mancanza di coordinamento fra i Centri per l'Impiego italiani. Non esiste un collegamento fra le varie banche dati, per cui ciascuno ufficio conosce solo la propria storia e ignora se il lavoratore ha intrapreso rapporti di lavoro in territori diversi dal proprio. A correggere questa gravissima mancanza, dovrebbe ora provvedere l'ANPAL che è al lavoro per l'inserimento in rete di tutte le banche dati dei Centri per l'Impiego. Il punto è che tutta l'operazione è in fieri e con notevoli difficoltà di tipo tecnico e organizzativo.

A pagarne nell'immediato le spese è stata la stessa procedura di concessione del Bonus Sud perché l'INPS, attingendo le informazioni sullo stato di disoccupazione dei lavoratori dalla banca dati ANPAL, ha revocato diverse istanze di concessione dello sgravio, in quanto non risultava presentata la relativa dichiarazione di disponibilità al lavoro. Dopo un rapido controllo hanno verificato che i dati della predetta banca dati non erano assolutamente attendibili e hanno preso atto che le istanze non andavano per nulla revocate. Ma sul fronte del requisito dello stato di disoccupazione, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 150/15, occorre in via interpretativa sciogliere ancora un altro importante nodo. Il lavoratore, infatti, una volta resa la disponibilità al lavoro è poi tenuto ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 150/15 a confermare il proprio status mediante la firma presso il CPI del patto di servizio. Tale accordo, però, è frutto di corretta interlocuzione che deve avvenire tra disoccupato e ufficio deputato, cosa che spesso non avviene con la necessaria tempestività.

È necessario, pertanto, definire la questione ed in particolare capire se il Bonus Sud è concedibile per assunzione di lavoratori che hanno presentato la dichiarazione di disponibilità, ma non hanno firmato il patto di servizio. Una risposta che dovrebbe arrivare dall'ANPAL (tempestivamente interpellata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine) con la massima urgenza, perché nel frattempo l'INPS ha già autorizzato istanze con lavoratori che presentano la predetta discrasia. Sarebbe intollerabile la revoca degli sgravi ex post, scaricando sulle aziende carenze funzionali del sistema.

Altra questione di non facile gestione è quella relativa alla definizione degli aiuti di stato. Il Bonus Sud soggiace alle regole europee sulla concorrenza, non essendo classificabile "aiuto generale" (come invece lo sgravio triennale previsto dalla Legge di Stabilità 2015). Le aziende, pertanto, devono rispettare la regola sugli aiuti de minimis, oppure dimostrare che l'assunzione realizza l'incremento netto occupazionale rispetto alla media dei dipendenti dei dodici mesi precedenti l'assunzione stessa. A proposito degli aiuti de minimis, la difficoltà maggiore è da sempre la classificazione degli stessi e l'identificazione dei vari enti erogatori, informazioni indispensabili per popolare la richiesta telematica dello sgravio all'INPS. In realtà ad agevolare tale lavoro doveva essere il "Registro Nazionale degli Aiuti - (RNA)", istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico (DGI), dalla Legge europea 2014 in vigore dal 18 agosto 2015.

Il Registro Nazionale degli Aiuti è in fase di realizzazione e se ne prevedeva l'operatività a partire dal primo gennaio 2017, ma la data è stata prorogata al 1° luglio 2017, con il Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - art 6, comma 6.

A partire dal 1° luglio 2017, l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazione degli aiuti.

Il Registro Nazionale degli Aiuti conterrà le seguenti informazioni riguardanti:

- gli aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o concessi in base ad un regolamento di esenzione;
- gli aiuti de minimis concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013;
- gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i Servizi di interesse economico generale, ivi compresi quelli in de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 360/2012;
- i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili in applicazione della cosiddetta "regola Deggendorf".

Nell'attesa del predetto registro, le aziende e i loro consulenti dovranno reperire le informazioni sulla base delle fonti sparse nel panorama legislativo, sperando di riuscire a monitorare tutti gli aiuti de minimis usufruiti e definibili tali.

La gestione complessiva del Bonus Sud in commento, pertanto, si presenta molto complessa e irta di ostacoli, come purtroppo oramai avviene per tutti gli incentivi introdotti da qualche anno dal legislatore. Un vero e proprio slalom tra normativa istitutiva, vincoli e requisiti nazionali e europei, prassi operativa imposta dall'INPS. Per cercare di dirimere alcuni dubbi la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha approntato delle FAQ, e un riepilogo sugli aiuti di stato de minimis che, pur non essendo esaustivo, è alquanto utile per orientarsi in questa intricata materia.

## LE F.A.Q. SU BONUS SUD E DE MINIMIS

### 1. Nella domanda preliminare di ammissione all'incentivo la quota di contribuzione a carico datore di lavoro da indicare è già diminuita delle aliquote di contribuzione non oggetto di esonero?

Sì, va indicata l'aliquota a carico datore di lavoro escludendo sia le contribuzioni che non hanno natura previdenziale, sia quelle aliquote che apportano elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali.

### 2. L'importo dell'incentivo indicato nell'istanza di accoglimento INPS, non coincide con quanto calcolato dal consulente, come mai?

All'atto dell'elaborazione dell'istanza, l'INPS incrementa del 5% l'importo dell'incentivo, ottenuto applicando alla retribuzione l'aliquota contributiva a carico datore di lavoro, al fine di tenere conto di eventuali aumenti retributivi nel corso dell'anno d'incentivo.

### 3. Se ci fossero degli errori di compilazione, possono essere rettificati anche con un contatto dal cassetto bidirezionale?

No, l'istanza va annullata e rifatta, non si può modificare il contenuto.

### 4. Il datore di lavoro deve comprovare l'avvenuta assunzione confermando la prenotazione entro dieci giorni di calendario o dieci giorni lavorativi?

Entro 10 giorni di calendario dalla data di accoglimento dell'istanza di prenotazione.

### 5. Se nel corso dell'anno di godimento dell'incentivo si ha una riduzione della percentuale oraria di lavoro del lavoratore agevolato, può essere utilizzato l'importo massimo autorizzato?

No sarà onere del datore di lavoro rideterminare l'importo ridotto dell'incentivo spettante.

### 6. Come bisogna procedere nella compilazione della dichiarazione sugli aiuti de minimis?

*1° step:* determinare il triennio di riferimento rispetto alla data di assunzione del singolo lavoratore agevolato. È necessario individuare i due esercizi finanziari precedenti a quello di assunzione, indipendentemente dal periodo dell'anno nel quale la stessa è avvenuta (es. se l'assunzione avviene in data 15/02/2017, si dovranno dichiarare tutti gli aiuti "de minimis" fruiti negli esercizi finanziari 2017, 2016 e 2015);

*2° step:* calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti "de minimis", anche quelli concessi da altre Autorità nazionali, regionali o locali ottenuti nel triennio individuato, inclusa l'agevolazione da attribuire "incentivo Sud";

*3° step:* verificare che l'incentivo Bonus Sud non faccia superare i limiti "de minimis" previsti dai regolamenti comunitari.

*4° step:* dettagliare per ogni aiuto, come evidenziato nella dichiarazione, ente erogatore, codice fiscale erogatore, normativa di riferimento, importo agevolazione, data di erogazione.

**7. Cosa s'intende per "data di erogazione"?**

La data di erogazione fa riferimento alla data di concessione dell'aiuto. L'INPS, nel messaggio n. 20123 del 6/12/2012, riprendendo l'art. 3 comma 4 del Regolamento comunitario n. 1407/2013 chiarisce che gli aiuti si considerano concessi nel momento in cui, a norma del regime giuridico applicabile, all'impresa è accordato il diritto a ricevere gli aiuti, non rilevando né il momento della presentazione della domanda da parte del beneficiario, né quello dell'effettiva corresponsione dell'aiuto. Ad esempio, nel caso dello sgravio per apprendistato di cui all'art. 22 L. 183/2011 il diritto a ricevere l'aiuto sorge al momento dell'assunzione, evento che realizza la condizione per fruire dello sgravio, altro esempio, nel caso dell'incentivo giovani genitori di cui al Dpcm 19 novembre 2010, il diritto sorge alla data dell'autorizzazione. Nel caso del super Bonus di cui al D.D. N. 16 del 3 febbraio 2016 il diritto sorge alla data dell'accoglimento dell'istanza.

**8. Come si compila nel dettaglio la dichiarazione se ad esempio si ipotizza che il datore di lavoro ha aiuti de minimis per sgravio apprendistato e super bonus ?**

Denominazione ente erogatore	Codice fiscale ente erogatore	Normativa di riferimento	Data erogazione
Stato/INPS	80078750587	L.183/2011 ex art.22	(data assunzione apprendista)
Stato/INPS	80078750587	Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 16 del 3 febbraio 2016,	(data accoglimento istanza)

**9. Il credito d'imposta D. Sviluppo N. 70/2011 è aiuto de minimis?**

No, non lo é.

**10. L'agevolazione di cui all'art. 4 commi da 8 a 11 L. 92/2012 è aiuto de minimis?**

No, non lo é.

**11. Nel caso dell'indicazioni delle deduzioni Irap (risparmio d'imposta) quale ente erogatore bisogna indicare Regione o erario?**

L'ente erogatore è la regione a cui va l'imposta.

**12. Ogni volta che il datore di lavoro assume un lavoratore con incentivo sud deve effettuare nella dichiarazione nuovamente il calcolo dei limiti «de minimis» e indicare quanto già autorizzato?**

Ogni volta che il datore di lavoro assume un lavoratore con l'agevolazione dell'incentivo Sud deve effettuare nuovamente il calcolo dei limiti «de minimis» ricomprendendo nell'importo complessivo degli aiuti a titolo de minimis anche gli incentivi de minimis precedenti accolti.

**13. Qual è la retribuzione da inserire nell'istanza?**

Quella contrattualmente prevista comprensiva dei ratei della tredicesima e quattordicesima

**14. Come si deve operare il conguaglio mensile del bonus?**

Caricare nel programma paghe la provvidenza assegnata pari ad 1/12 dell'importo. Ogni mese il programma deve calcolare l'effettivo sui contributi a carico dell'azienda, imputando eventualmente la cifra minore. Se superiore compensare solo il massimo assegnato e l'eventuale eccedenza potrà essere recuperata nei mesi successivi essendo previsto il codice per il recupero dell'arretrato.

**15. In ipotesi trasformazione a tempo indeterminato di soggetti ultra ventiquattrenni, si può derogare oltre al requisito della disoccupazione, anche a quello relativo "a non avere avuto nei sei mesi precedenti un rapporto di lavoro regolarmente retribuito"?**

La trasformazione del contratto a termine è espressamente prevista come ipotesi agevolativa dall'articolo 4, comma 5, del decreto direttoriale 367/2016. La medesima norma, modificata dal decreto direttoriale 18719/2016, precisa però che in tale fattispecie non trova applicazione il requisito della disoccupazione previsto per i destinatari del beneficio dell'articolo 2, comma 2, del decreto 367/16. Interpellato l'INPS lo stesso sostiene che l'interpretazione letterale della disposizione imporrebbe di considerare come unica eccezione ammessa quella del requisito della disoccupazione, mantenendosi invece il secondo requisito dei sei mesi precedenti l'assunzione. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine ha comunque inoltrato un quesito specifico al Presidente dell'ANPAL per richiedere la conferma dell'interpretazione dell'INPS.

**16. Il sistema per l'inserimento nel mercato del lavoro delineato dal decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150, agli articoli 19, 20, 21 e 22, prevede oltre alla presentazione della DID, anche la firma del patto di servizio. Quest'ultimo è un adempimento necessario affinché il lavoratore possa essere assunto con il Bonus Sud?**

La direzione centrale INPS sostiene la tesi che ai fini della definizione di "disoccupato", debba essere completato il processo con la firma del patto di servizio. In realtà sappiamo che moltissimi Centri per l'Impiego non hanno adempiuto a tale passaggio. Anche in questo caso abbiamo interpellato l'ANPAL per la definitiva risposta. Qualunque sarà il responso, dovranno essere salvaguardate le istanze di bonus già autorizzate per lavoratori in possesso della sola DID.

Tabella esemplificativa di alcuni aiuti de minimis

DENOMINAZIONE ENTE EROGATORE	CODICE FISCALE ENTE EROGATORE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
STATO/INPS	C.F. 80078750587 P.I. 02121151001	<b>Super Bonus.</b> Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come rettificato dal decreto direttoriale n. 79, adottato in data 8 aprile 2016. Incentivo all'assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurricolare finanziato nell'ambito del Programma Garanzia Giovani.
REGIONE	C.F. Regione	<b>Deduzioni forfettarie</b> assunzioni dipendenti a tempo indeterminato (risparmio d'imposta) D. Lgs. 446/1997 ex art.11
STATO/INPS	C.F. 80078750587 P.I. 02121151001	<b>Esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro per assunzione apprendisti</b> L.183/2011 ex art.22
ITALIA LAVORO SPA	C.F. 05367051009	<b>Bando FIXO S&amp;U</b> finalizzato all'inserimento occupazionale attraverso contratto di apprendistato di alta formazione
ITALIA LAVORO SPA	C.F. 05367051009	<b>Bando AMVA</b> (Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale)
STATO/INPS	C.F. 80078750587 P.I. 02121151001	<b>Incentivo giovani e donne</b> Ministero del lavoro, decreto 5 ottobre 2012, in attuazione art. 24, comma 27, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, L.214/2011 ex art.24, comma 27.
STATO/INPS	C.F. 80078750587 P.I. 02121151001	<b>Incentivo per l'assunzione di Giovani ammessi al programma Garanzia Giovani.</b> D.L.76/2013 (L. n. 99/2013); decreto direttoriale 1709/2014;decreto direttoriale N.63/2014; decreto direttoriale n. 11/2015; decreto direttoriale 169/2015
REGIONE	C.F. Regione	<b>Esenzione irap sviluppo nuova imprenditoria Regione Sicilia-</b> L.R. 21/2003 ex art. 14-
STATO/INPS	C.F.80078750587 P.I. 02121151001	<b>Incentivo occupazionale giovani</b> Decreto Direttoriale MLPS n. 394/2016
STATO/INPS	C.F. 80078750587 P.I. 02121151001	<b>Incentivo occupazionale Sud</b> D.D. MLPS 367/2016, D.D. MLPS 18719/2016 (correttivo)
STATO/INPS	C.F.80078750587 P.I. 02121151001	<b>Lavoratori in godimento dell'indennità NASpl assunti a T.I.</b> Art. 7, c. 5, lett. b), del D.L. n. 76/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. n.99/2013;
REGIONE	C.F. REGIONE	<b>Agevolazione Micro e piccole Imprese Zone Franche Urbane (ZFU)</b> Decreto Interministeriale 10.04.2013
STATO/INAIL	C.F. 01165400589	<b>Bando ISI e ISI agricoltura incentivo Inail alle imprese</b> D.Lgs. 81/2008 art. 11 lett. a.
STATO/INPS	C.F. 80078750587 P.I. 02121151001	<b>Incentivo per l'occupazione di giovani genitori</b> Ministero della gioventù, Dpcm 19 novembre 2010

**A cura di**

Vincenzo Silvestri ed Emanuela Bocchiaro

**In collaborazione con**

la Commissione Studi del Consiglio Provinciale dell'Ordine di Palermo

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO della  
**FONDAZIONE STUDI**

Via del Caravaggio 66

00145 Roma (RM)

[fondazionestudi@consulentidellavoro.it](mailto:fondazionestudi@consulentidellavoro.it)